

LE ATTUALI POSSIBILITA' DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ESULI FIUMANI E GIULIANO-DALMATI SUI BENI NAZIONALIZZATI.

Relazione presentata dalla *dott.ssa Donatella Oneto* a Bruxelles nel corso della tavola rotonda organizzata da ANVGD tenutasi presso il Parlamento Europeo il 6 febbraio 2019 su “I diritti degli esuli istriani, fiumani e dalmati, tra normativa interna e vocazione comunitaria”.

SINTESI DELL'INTERVENTO

L'allegato XIV del trattato di pace del 1947 espressamente tutela i beni dei cittadini italiani delle province di Pola, Fiume e Zara sottraendoli alla disciplina relativa al risarcimento dei danni di guerra

L'Italia, con una serie di accordi bilaterali ha ratificato e autorizzato le abusive nazionalizzazioni perpetrate dalla Jugoslavia convertendo il diritto alla restituzione dei beni in indennità economiche imputate a risarcimento dei danni di guerra, indennizzando i proprietari espropriati in minima parte.

I trattati bilaterali sono tutti successivi al 1 gennaio 1948 e pertanto violano l'Art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza fra i cittadini) perchè addossano un debito nazionale, il risarcimento dei danni di guerra, a carico prevalente soltanto di alcuni italiani.

L'Italia è pertanto tenuta a risarcire i propri cittadini per i danni derivanti dalle normative anticostituzionali tuttora in vigore.

Non è condivisibile l'affermazione di Cass.SS.UU. n.8055 del 2014 in base alla quale lo Stato italiano non è responsabile delle nazionalizzazioni perchè fu l'allora Jugoslavia comunista a procedere all'espropriazione dei beni: l'Italia, ratificando e autorizzando gli abusi da cui ha percepito un utile economico, se ne è resa corresponsabile.

Realisticamente, onde evitare nuovi ed incerti contenziosi, si propongono tavoli di conciliazione fra gli espropriati e lo Stato Italiano per i beni definitivamente perduti: quelli acquistati da terzi di buona fede o che comunque hanno subito una trasformazione irreversibile.

L'Accordo di Roma italo-jugoslavo del 3 luglio 1965 che nazionalizza i beni degli optanti per la cittadinanza italiana è illegale secondo il diritto europeo.

Il titolo di esproprio, una dichiarazione di nazionalità, è infatti caducato ex Art. 18 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea che proibisce ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione effettuata in base alla nazionalità.

La Corte di Giustizia da più di cinquant'anni ritiene inapplicabili le norme nazionali incompatibili col diritto europeo stante la supremazia di quest'ultimo. Il principio si applica anche agli accordi fra Stati membri.

Il diritto europeo si applica ai rapporti tuttora aperti: non possono più essere eseguiti gli espropri ancora in sospeso e la denazionalizzazione deve essere concessa ai cittadini italiani alle stesse condizioni con cui Croazia e Slovenia

la concedono ai propri cittadini, salva la rivalsa per il risarcimento dei danni di guerra nei confronti dell'Italia.

Per i rapporti definiti a Croazia e Slovenia può essere chiesto di valutare di rivendere i beni non utilizzati allo Stato Italiano perché li restituisca agli espropriati interessati al loro recupero.

L'INTERVENTO COMPLETO

PREMESSA

Le attuali possibilità di tutela degli esuli con riferimento ai beni nazionalizzati esistono e si fondano principalmente su quattro capisaldi : trattato di pace del 10 febbraio 1947 , Costituzione Italiana , protezione consolare obbligatoria e normativa europea che nel loro insieme formano un crocevia di diritti sino ad oggi sostanzialmente ignorato, trasformatosi pertanto in una via crucis per le genti fiumane e giuliano-dalmate.

In particolare:

1) l'allegato XIV punto 9 del trattato di pace espressamente tutela i beni dei cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia sottraendoli alla disciplina relativa al risarcimento dei danni di guerra;

2) la Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e vincolante anche per lo Stato Italiano nella stipulazione dei trattati a partire da tale data, impone la parità di trattamento fra i propri cittadini (Art. 3);

3) a differenza della protezione diplomatica che è discrezionale ed opera fra gli Stati, la protezione consolare ha carattere obbligatorio e impone il controllo sul territorio dello Stato ospitante della conformità del diritto interno alla norma internazionale e senza attendere l'esaurimento delle vie interne.

Il Console interloquisce e mantiene altresì la necessaria corrispondenza con le autorità dello Stato ospitante in caso di violazione di diritti fondamentali concernenti la persona e i beni del cittadino.

(Vedi in particolare Carlo Curti Gialdino, lineamenti di diritto diplomatico e consolare nonché la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963).

4) L'Art. 18 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea), è norma direttamente applicabile che proibisce ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione effettuata in base alla nazionalità.

L'ALLEGATO XIV AL TRATTATO DI PACE DEL 10 FEBBRAIO 1947

L'allegato XIV espressamente tutela i beni dei cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia, province di Pola, Fiume e Zara, disponendone la restituzione ai proprietari ove sequestrati e/o espropriati e comunque sottraendoli alla disciplina della ritenzione o della liquidazione al fine del risarcimento dei danni di guerra che l'art. 79 del Trattato di pace prevede, salvo indennizzo a carico dell'Italia, per i beni dei cittadini italiani dei territori che già prima della seconda guerra mondiale appartenevano alla Jugoslavia (ad esempio Spalato e Ragusa);

Questo allegato non è stato rispettato dalla Jugoslavia che non solo non ha restituito i beni già sequestrati od espropriati ma è andata avanti in una politica di nazionalizzazione in danno dei cittadini italiani.

INCOSTITUZIONALITA' DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI SUCCESSIVI AL TRATTATO DI PACE RELATIVI AI BENI NAZIONALIZZATI.

In seguito al mancato rispetto da parte della Jugoslavia dei diritti costituiti dall'Allegato XIV a favore dei cittadini italiani dei territori ceduti, l'Italia, invece di protestare in via diplomatica, con una serie di accordi bilaterali ha ratificato le abusive nazionalizzazioni convertendo il diritto alla restituzione dei beni in indennità economica che ha poi imputato a risarcimento dei danni di guerra, indennizzando i proprietari espropriati soltanto in minima parte.

Questi trattati bilaterali, stipulati in violazione dell'allegato XIV, sono tutti successivi al 1 gennaio 1948 e pertanto violano l'Art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza fra i cittadini) perché addossano incostituzionalmente un debito nazionale, il risarcimento dei danni di guerra, a carico prevalente soltanto di alcuni italiani.

Il fatto che sia stata la Jugoslavia a perpetrare per prima l'abuso non legittimava l'Italia ad approfittarne allo scopo di ottenere un utile economico, lo sconto sul risarcimento dei danni di guerra, in danno dei suoi cittadini più deboli e sfortunati ,perché secondo l'art. 3 secondo comma della Costituzione: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

La Repubblica pertanto tutela i propri cittadini quando siano vittime di abusi e non accentua le diseguaglianze come è stato invece fatto per gli esuli fiumani e giuliano-dalmati.

QUALCHE ULTERIORE OSSERVAZIONE SULL'ILLEGITTIMITA' IN PARTICOLARE DELL'ACCORDO DI ROMA DEL 3 LUGLIO 1965.

Una iniziativa unilaterale da parte della Jugoslavia manca comunque nella vicenda della nazionalizzazione dei beni degli optanti su cui mi soffermo per la sua importanza.

Con il trattato di Belgrado del 18 dicembre 1954 l'Italia e la Jugoslavia congelavano lo status della proprietà dei beni appartenenti agli optanti che non avevano presentato la dichiarazione di vendita così impedendone la trasmissione per atto tra vivi o per successione mortis causa: in precedenza la Jugoslavia si era infatti dichiarata interessata ad acquistare i beni dei cittadini italiani, ma soltanto in 4.900 casi, come risulta dall' Art. 2 del trattato di Belgrado, era stata presentata la dichiarazione di vendita.

Considerando che gli esuli erano circa 350.000, emerge che la stragrande maggioranza degli optanti intendeva mantenere le sue proprietà.

Con il successivo Accordo di Roma del 3 luglio 1965 l'Italia si sostituiva ai propri cittadini prevaricandone la volontà e vendeva direttamente alla Jugoslavia per 2.600.000 dollari U.S.A., peraltro imputati anche ad altre causali, beni non suoi: infatti l'Accordo di Roma, integrativo del trattato di Belgrado del 18 dicembre 1954, espressamente qualificava tali beni come appartenenti agli optanti.

Tali beni pertanto non possono essere considerati beni "abbandonati" ovvero già ceduti alla Jugoslavia con la relativa dichiarazione spesso arbitrariamente imposta agli italiani che chiedevano di partire per la Madrepatria.

La vendita di beni altrui è avvenuta nell'ambito di una trattativa paritaria essendosi esaurito il potere coercitivo delle Potenze Vincitrici col trattato di pace del 10 febbraio 1947 che all'allegato XIV tutelava espressamente i beni degli italiani.

Trattasi di un vizio evidente: ne discende che la Jugoslavia e gli Stati successori non possono essere considerati contraenti di buona fede con ogni conseguenza sul punto in base al diritto internazionale dei trattati.

In particolare non c'è un affidamento da tutelare ed eventuali rimostranze di Slovenia e Croazia a seguito dell'auspicabile invalidazione dell'Accordo di Roma, andranno indirizzate nei confronti dello Stato italiano.

L'UMILIAZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'Accordo di Roma del 3 luglio del 1965 è quanto di più offensivo ed umiliante si possa immaginare per la cittadinanza italiana: la scelta per la cittadinanza dell'Italia sconfitta al posto di quella della Jugoslavia vittoriosa è stata da parte degli optanti un atto di amore per la Madrepatria

contraccambiato tramite l'Accordo di Roma con l'esproprio dei beni e la conseguente rovina economica, nonché con lo sradicamento definitivo dalla terra di origine causato dalla perdita degli immobili .

A causa di questo trattato, in Slovenia ed in Croazia siamo, purtroppo ovviamente, "calpesti e derisi", per usare l'espressione ancora attuale del nostro Inno Nazionale.

Durante la guerra Norma Cossetto e tanti altri connazionali pagano con la vita la scelta di essere italiani.

Vent'anni dopo la fine della guerra, con l'Accordo di Roma del 3 luglio 1965 il postulato degli infoibatori titini, chi preferisce l'Italia alla Jugoslavia deve essere punito, diventa legge dello Stato italiano e gli optanti, cioè coloro che hanno scelto di restare italiani invece di assumere la cittadinanza jugoslava, vengono sanzionati con la perdita dei beni.

Il trattato in questione configura infatti tecnicamente quella che in dottrina viene chiamata "espropriazione-sanzione", in quanto non inerisce direttamente ad una qualità del bene, ad es. la collocazione del terreno sul tracciato della strada pubblica da realizzare, ma costituisce una reazione dell'ordinamento giuridico ad un comportamento dell'espropriato, nella fattispecie l'opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana.

Trattasi di una misura che per la sua ampiezza ed afflittività nel nostro ordinamento giuridico è paragonabile soltanto alla confisca dei beni prevista nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata, vale a dire di soggetti che hanno posto in essere comportamenti ben diversi dall'opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana.

Incomprensibile è pertanto l'atteggiamento del nostro Paese che difende ad oltranza tale accordo: per quanto riguarda il mantenimento degli attuali ottimi rapporti con la Croazia e la Slovenia ed il galateo dei rapporti internazionali "... niuno dee, per piacere altrui, avvilito sé medesimo..." (Giovanni Della Casa, Galateo, capo XX).

L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI ROMA E LA MANCATA TUTELA DIPLOMATICA E CONSOLARE DA PARTE DELL'ITALIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI CITTADINI.

L'Accordo di Roma ha avuto esecuzione nel 1985/86 con la nazionalizzazione da parte della Jugoslavia dei beni degli optanti e viene tuttora applicato.

L'Italia, secondo la mia personale esperienza che si riferisce all'isola di Lussino e pertanto all'attuale Croazia, si disinteressa della concreta applicazione del trattato che per definizione, trattandosi di un accordo bilaterale, dovrebbe invece essere condivisa.

Il nostro Paese, oltre a non aver controllato le espropriazioni del 1985-86, il che, pur se la protezione diplomatica ha carattere discrezionale, è censurabile

in presenza di una così vasta disposizione dei diritti fondamentali dei propri cittadini, non presta, pur se richiesta, neanche l'obbligatoria tutela consolare e non interviene presso le Autorità locali anche quando la nazionalizzazione risulti sbagliata secondo l'accordo di Roma, ovvero tardivamente disposta dalla Croazia dopo l'entrata nella UE e pure verso soggetti che la Jugoslavia non aveva ritenuto optanti.

Le autorità croate non danno rilievo al fatto che i decreti di nazionalizzazione e in generale le opzioni effettuate in Jugoslavia non riportano quasi mai gli estremi del riconoscimento dell'opzione da parte dell'Italia nonostante il trattato di Belgrado del 1954 parli di opzioni doppiamente riconosciute sia dal Governo Jugoslavo che da quello Italiano per attivare il meccanismo "esproprio-indennizzo" e con disinvoltura sostituiscono un optante con un altro.

L'omesso controllo da parte dell'Italia, tuttora perdurante, permette alle autorità croate di far rientrare nell'Accordo di Roma qualsiasi cosa che anche lontanamente ricordi una opzione per la cittadinanza italiana e di rigettare le istanze degli esuli rispondendo "art. 2 allinea 10 del trattato di Belgrado" secondo una interpretazione autoreferenziale non verificata da nessuno.

Gli esuli sono pertanto e saranno anche in futuro sempre esposti alle rivendicazioni croate nei confronti degli optanti o supposti tali.

L'ACCORDO DI ROMA DEL 3 LUGLIO 1965. SUA CONTRARIETA' AL DIRITTO EUROPEO.

L'Accordo di Roma italo-jugoslavo del 3 luglio 1965 che nazionalizza i beni degli optanti per la cittadinanza italiana viene, come appena evidenziato, tuttora applicato.

Secondo il diritto europeo si tratta però di un accordo illegale.

Il titolo di esproprio, una dichiarazione di nazionalità, è caducato ex Art. 18 TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea), norma direttamente applicabile che proibisce ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione effettuata in base alla nazionalità.

La Corte di Giustizia da più di cinquant'anni ritiene inapplicabili le norme nazionali incompatibili col diritto europeo stante la supremazia di quest'ultimo (Cfr. sentenza Costa contro Enel causa 6/64 e seguenti).

Gli accordi bilaterali stipulati fra Stati membri prima della adesione di uno di essi alla UE diventano inefficaci in caso di contrasto coi trattati UE.

(Cfr. C. -284/2016 Achmea v. Slovakian Republic).

Questa l'opinione dell'Avv. Prof. Francesco Munari, ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Genova.

IL CONTRASTO DELL'ACCORDO DI ROMA CON LA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL'UNIONE EUROPEA E CON LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

L'accordo di Roma del 3 luglio 1965 è poi incompatibile più o meno con tutti i principi fondamentali del diritto europeo che ammette unicamente le espropriazioni per pubblica utilità.

Come già osservato il trattato in questione configura quella che in dottrina viene chiamata "espropriazione-sanzione" perché non inerisce direttamente ad una qualità del bene ma costituisce una reazione dell'ordinamento giuridico ad un comportamento dell'espropriato.

Nel caso di specie il comportamento dell'espropriato consiste nell'esercizio di un diritto umano, vale a dire la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza italiana, inquadrabile nell'art. 10 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea (libertà di pensiero, coscienza e religione).

Non essendovi un pubblico interesse a fondamento dell'espropriazione, tale non potendo essere considerato lo sradicamento dalla terra natale degli italiani originari dell'Istria e della Dalmazia, vi è anche violazione dell'art. 17 della Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea (Diritto di proprietà).

L'espropriazione colpisce anche le case di famiglia e viola pertanto anche l'Art. 7 della Carta Fondamentale dei diritti dell'Unione Europea (Rispetto della vita privata e familiare).

Le espulsioni collettive sono poi vietate dall'art. 19 della Carta (protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione).

Il trattato è discriminatorio perché prevede, in violazione dell'art. 21 della Carta Fondamentale dell'Unione Europea, (principio di non discriminazione), l'espropriazione dei beni dei cittadini italiani.

Non bastasse, la sanzione consiste sostanzialmente nella confisca dei beni a prescindere anche da un effettivo indennizzo e così, per il suo carattere afflittivo, è assimilabile ad una pena (vedi la sentenza EDU Grande-Stevens del 2014), ed è illegittima in quanto retroattiva: nel 1965 punisce comportamenti, le opzioni, effettuate sino al novembre del 1954.

Vi è pertanto violazione dell'art. 49 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea (principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene).

Riassumo le norme della Carta Fondamentale dell'Unione Europea violate:

artt. 7, 10, 17, 19, 21, 49. corrispondenti peraltro alle seguenti norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo: Art. 8 CEDU, Art. 9 CEDU, art 1 del Protocollo addizionale di Parigi, Art. 4 Protocollo Addizionale n. 4 di Strasburgo, Art. 14 CEDU, Art. 7 CEDU.

IL PARERE SUI “DECRETI BENES” E LE CAUSA DI DENAZIONALIZZAZIONE E USUCAPIONE TUTTORA PENDENTI IN SLOVENIA E CROAZIA

In base al parere sui “decreti Benes” reso al Parlamento Europeo in occasione dell’adesione alla UE della Repubblica Ceca , le procedure di denazionalizzazione concluse prima dell’entrata dello Stato nella UE non sono soggette al divieto di discriminazione.(Pag. 16 punti 27, 28 della versione originale inglese).

Ergo: vi sono soggette quelle pendenti alla data di ingresso dello Stato nella UE.

Sempre secondo tale parere i decreti di esproprio ancora in sospeso alla data di ingresso dello Stato nella UE sono inefficaci per il principio di supremazia del diritto europeo (Pag.65).

Sono pertanto “contra legem” le statuizioni delle Autorità croate e slovene che rifiutano la denazionalizzazione ed il riconoscimento dell’usucapione sulla base dell’accordo di Roma anche dopo l’entrata di Croazia e Slovenia nella UE.

Dopo l’entrata nella UE Slovenia e Croazia avrebbero dovuto concedere la denazionalizzazione ai cittadini italiani in base agli stessi presupposti su cui la concedono ai loro cittadini.

Il parere sui decreti Benes è stato molto citato in occasione dell’ingresso in Europa di Slovenia e Croazia perché afferma inequivocabilmente che nessuno Stato Europeo può porre il veto all’entrata nella UE di un altro Stato Europeo a causa delle nazionalizzazioni legate alle particolari situazioni post-belliche.

Il documento è però altrettanto chiaro nello stabilire che dopo l’entrata nella UE tutti i cittadini europei hanno pari diritti.

Inspiegabilmente il parere è stato dimenticato una volta diventato favorevole agli esuli dopo l’entrata nella UE di Croazia e Slovenia.

POSSIBILI RIMEDI ALL’INCOSTITUZIONALITA’ DEI TRATTATI.

Per quanto riguarda l’incostituzionalità dei trattati, si tratta ormai di una problematica interna perché secondo i principi del diritto internazionale, quando uno Stato presta acquiescenza ad un trattato stipulato in violazione delle proprie norme costituzionali, perde il diritto di far valere l’invalidità nei confronti del contraente.

Agli esuli ed ai loro discendenti, stante l’incostituzionalità dei trattati bilaterali con la Jugoslavia, spetta comunque l’integrale risarcimento dei danni da parte dell’Italia per i beni definitivamente perduti, vale a dire quelli acquistati da terzi di buona fede (Vedi sul punto il parere sui decreti Benes) o che comunque hanno subito una trasformazione irreversibile.

Non è infatti condivisibile l'affermazione di Cass.SS.UU. n.8055 del 2014 in base al quale lo Stato italiano non è responsabile delle nazionalizzazioni perché fu l'allora Jugoslavia comunista a procedere all'espropriazione dei beni: l'Italia si è resa corresponsabile degli espropri, da cui ha percepito un utile economico consistente in uno sconto nel risarcimento dei danni di guerra, ratificando le nazionalizzazioni jugoslave e addirittura preventivamente autorizzandole nel caso dell'Accordo di Roma del 3 luglio 1965, che peraltro nel suo excursus storico la Suprema Corte non cita espressamente, limitandosi a richiamare l'accordo di Belgrado del 18 dicembre 1954.

Le sentenze della Cassazione vanno rispettate ma possono essere criticate anche perché la Suprema Corte può sempre cambiare orientamento ove opportunamente stimolata.

La Corte di Strasburgo non ha motivato il rigetto del ricorso contro la sentenza della Cassazione; pertanto non è possibile argomentare in proposito. Attualmente appare realisticamente problematico instaurare una nuova causa risarcitoria contro lo Stato Italiano anche se nulla lo vieta in particolare considerando che la Suprema Corte non ha affrontato il cuore del problema che è costituito dall'Accordo di Roma del 3 luglio 1965.

Le istanze per una congrua integrazione degli indennizzi vanno comunque reiterate nei confronti del Parlamento, titolare del Potere Legislativo.

Sono ipotizzabili tavoli di conciliazione fra gli espropriati e lo Stato Italiano.

POSSIBILI RIMEDI ALLA CONTRARIETA' DELL'ACCORDO DI ROMA DEL 3 LUGLIO 1965 AL DIRITTO EUROPEO.

Essendo mancata l'intelligenza giuridico-politica per ritenere tacitamente decaduto l'Accordo di Roma con l'entrata di Slovenia e Croazia nella UE, è necessario assumere ogni opportuna iniziativa per la sua formale impugnazione in quanto trattato contrario al diritto europeo.

La questione riguarda diritti indisponibili che attengono ai principi fondamentali della legalità e in quanto tali non possono formare oggetto di trattativa.

Nulla è pertanto l'impegno dell'Italia di cui all'art. 4 dell'Accordo di Roma di non effettuare in seguito alcuna rivendicazione.

Deve pertanto farsi rilevare l'attuale inapplicabilità dell'Accordo di Roma che si pone in contrasto con l'art. 18 del TFUE (Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea), in base al quale è proibita ogni discriminazione tra cittadini dell'Unione effettuata in base alla nazionalità.

L'Accordo di Roma del 3 luglio 1965 è discriminazione allo stato puro e costituisce una ferita nel cuore dell'Europa da cui va rimosso il più presto possibile.

Il problema, più ancora che degli esuli fiumani e giuliano-dalmati che subiscono la violazione, è però di Italia, Slovenia e Croazia che si trovano in una situazione di illegalità suscettibile dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della UE.

Spetta pertanto a tali Stati immediatamente sospendere l'applicazione del trattato di Roma e procedere alla sua revisione, come in verità già avrebbero dovuto fare ai sensi dell'art. 351 TFUE quando erano in corso i negoziati per l'adesione all'Europa da parte di Slovenia e Croazia.

Opporre alle legittime istanze delle genti fiumane e giuliano-dalmate il solito muro di gomma e trattare gli esuli che rivendicano i propri diritti come scocciatori che turbano gli ottimi rapporti che intercorrono fra l'Italia da una parte e Slovenia e Croazia dall'altra, è politica miope che pregiudica il principio di supremazia del diritto europeo, toglie credibilità alla UE e compromette il sogno delle future generazioni di vivere in una Europa senza discriminazioni.

Suggerisco comunque alcune modalità con cui gli esuli possono a mio parere agire per lamentare la contrarietà dell'Accordo di Roma al diritto europeo.

Sul piano interno, previa raccolta di firme, indico la petizione ex art. 50 della Costituzione presso Senato e Camera da supportarsi con l'intervento che può essere chiesto al Capo dello Stato nella sua qualità di Rappresentante dell'Unità Nazionale e di Garante della Costituzione.

Può poi essere sporta denuncia presso la Commissione Europea nei confronti di Italia, Slovenia e Croazia, che continuano ad applicare questo accordo che comporta una inaccettabile isola di violazione di diritti fondamentali all'interno della UE.

Chi ha cause pendenti in Croazia e Slovenia può chiedere ai giudici, tramite i propri legali, di sollevare la questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE stante il contrasto della normativa nazionale che recepisce l'Accordo di Roma con l'art. 18 TFUE in modo da ottenere sulla questione una pronuncia della Corte di Giustizia.

In base alla mia personale esperienza, segnalo però che i Giudici croati, almeno quelli sinora da me interpellati, non rispondono alle eccezioni riguardanti il diritto europeo e non lo applicano ai nostri rapporti senza motivare sul punto e senza fare alcun uso di quello che dovrebbe essere il principale criterio ermeneutico dei Giudici europei: l'interpretazione del diritto orientata alla salvaguardia dei principi fondamentali del diritto dell'Unione Europea.

E' doveroso tuttavia insistere per il ripristino della legalità non solo nel nostro interesse ma in quello preminente dell'Italia e dell'Europa.

Una volta ripristinata la legalità, ove residuassero problematiche relative al risarcimento dei danni di guerra, queste dovranno essere risolte dallo Stato Italiano senza un coinvolgimento economico degli esuli superiore a quello degli altri cittadini italiani.

Secondo i principi del diritto europeo reperibili in qualsiasi manuale istituzionale, Italia, Slovenia e Croazia vanno poi sollecitate ad applicare in via di autotutela il diritto europeo anche alle situazione esaurite “ove possibile”: mi riferisco in particolare ai tanti beni dei nostri conterranei tuttora non utilizzati che dovrebbero essere riscattati dallo Stato Italiano e restituiti ai legittimi proprietari .

CONCLUSIONI

I diritti degli esuli fiumani e giuliano-dalmati sui beni nazionalizzati non vengono riconosciuti in violazione della normativa costituzionale italiana e della normativa europea.

Se ne devono pertanto esigere il rispetto e l'applicazione.